IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. Descrizione dell'adeguatezza patrimoniale (CA)

1.1. Osservazioni di carattere generale

11. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sull'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. I modelli CA sono cinque:

a) il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE per tipo di capitale;

b) il modello CA2 sintetizza gli importi complessivi delle esposizioni al rischio con soglia minima e senza soglia minima (TREA) e gli importi complessivi standardizzati delle esposizioni al rischio (S-TREA) quali definiti rispettivamente all'articolo 92, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce un livello minimo, i coefficienti del secondo pilastro nonché altri dati correlati;

d) il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie, fra le altre, per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla direttiva 2013/36/UE;

e) il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 sui fondi propri. Il modello CA5 sparirà allo scadere di dette disposizioni transitorie.

12. I modelli sono usati da tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di valutazione del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

13. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), e il capitale di classe 2 (T2).

14. L'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE è trattata come segue nei modelli CA:

a) le voci del modello CA1 prescindono di solito dagli aggiustamenti transitori. Questo significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati conformemente alle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto di dette disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti a dette disposizioni transitorie;

b) le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013); pertanto, le voci che incorporano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto di tali disposizioni transitorie;

c) il modello CA5 è usato esclusivamente per segnalare l'effetto prodotto dall'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 aventi un impatto sui fondi propri.

15. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione (l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità imposta dal regolamento (UE) n. 575/2013 comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale.

a) I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b) Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Si concentra principalmente sui coefficienti finali. Non vi sono ulteriori collegamenti con i modelli CA1, CA2 o CA5.

c) Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. Detta cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

15a. L'applicazione dei requisiti in materia di output floor può incidere sul TREA e sui requisiti di fondi propri il cui calcolo dipende dal TREA: coefficienti patrimoniali, requisiti del pilastro 2 e riserve di capitale. Se un'autorità competente ha applicato la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le informazioni sui requisiti in materia di output floor sono comunicate di conseguenza.

a) Il modello CA2 contiene gli importi totali dell'esposizione al rischio con soglia minima, senza soglia minima e standardizzati. Il TREA con soglia minima e standardizzato riflette l'effetto delle disposizioni transitorie per l'output floor di cui all'articolo 465 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b) Il modello CA3 contiene i coefficienti di capitale con e senza soglia minima e il requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) prima e dopo il massimale di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e i coefficienti patrimoniali senza l'applicazione delle disposizioni transitorie per l'output floor.

15b. Il modello CA4 contiene gli importi delle rettifiche per l'applicazione della soglia minima con e senza l'applicazione di disposizioni transitorie per l'output floor, nonché la percentuale di output floor applicabile a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

15c. Il modello C 06.02 contiene la rettifica per l'applicazione della soglia minima nel TREA delle entità rientranti nell'ambito del consolidamento.

15d. I modelli C10.00, C13.01, C14.01 e C34.02 contengono informazioni sui valori delle esposizioni standardizzati e sul TREA standardizzato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, sull'impatto delle disposizioni transitorie per il calcolo dell'S-TREA.

1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | 1. Fondi propri  Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013  I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2. |
| 0015 | 1.1 Capitale di classe 1  Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0020 | 1.1.1 Capitale primario di classe 1  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0030 | 1.1.1.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come CET1  Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | 1.1.1.1.1 Strumenti di capitale interamente versati  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0045 | 1.1.1.1.1\* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza  Articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi nel CET1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | 1.1.1.1.2\* Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili  Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) e m), del regolamento (UE) n. 575/2013  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0060 | 1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale interamente versati". |
| 0070 | 1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013  Il proprio CET1 detenuto dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[[1]](#footnote-1). Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga.  L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5. |
| 0080 | 1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013  Strumenti di CET1 inclusi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.  L'importo da segnalare comprende le posizioni detenute all'interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | 1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0091 | 1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0092 | 1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013  Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono dedotti gli "strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente". |
| 0130 | 1.1.1.2 Utili non distribuiti  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
| 0140 | 1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come "i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile". |
| 0150 | 1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.  Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0160 | 1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre  Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico. |
| 0170 | 1.1.1.2.2.2 (-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile  Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.  Se l'ente ha registrato utili, è segnalata la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).  Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo. |
| 0180 | 1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate  Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. |
| 0200 | 1.1.1.4 Altre riserve  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le altre riserve come "riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti".  L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0210 | 1.1.1.5 Fondi per rischi bancari generali  Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio definisce i fondi per rischi bancari generali come gli "importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie".  L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0220 | 1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0230 | 1.1.1.7 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
| 0240 | 1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza  Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0250 | 1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0260 | 1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate  Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.  Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione. |
| 0270 | 1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa  Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  L'importo è segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0280 | 1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)  Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
| 0285 | 1.1.1.9.4 Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi  Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.  In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile. |
| 0290 | 1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente  Articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013  Rettifiche del valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0300 | 1.1.1.10 (-) Avviamento  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0310 | 1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  "Avviamento" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L'importo da segnalare in questa voce è l'importo rilevato in bilancio. |
| 0320 | 1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi  Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0330 | 1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento  Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile. |
| 0335 | 1.1.1.10.4 Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi  Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo della rivalutazione contabile dell'avviamento delle filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2. |
| 0340 | 1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 0350 | 1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.  L'importo da segnalare qui corrisponde all'importo delle attività immateriali incluse nello stato patrimoniale conformemente al principio contabile applicabile, esclusi l'avviamento e l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente che non sono dedotte dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0352 | 1.1.1.11.1.1 (−) di cui attività sotto forma di software contabilizzate come altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. L'importo segnalato non tiene conto degli effetti connessi all'applicazione del trattamento di cui all'articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle passività fiscali differite associate a tali attività sotto forma di software.  Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo segnalato in questa riga corrisponde all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile. |
| 0360 | 1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali  Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento e dalle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 subissero una riduzione di valore o fossero eliminate contabilmente in base al pertinente principio contabile |
| 0362 | 1.1.1.11.2.1 Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali  Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  La parte di passività fiscali differite che è associata all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.. |
| 0365 | 1.1.1.11.3 Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi  Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni diverse dall'avviamento derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2. |
| 0370 | 1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0380 | 1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare "non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese" (articolo 40 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0390 | 1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0400 | 1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come "le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano".  L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente). |
| 0410 | 1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite  Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile. |
| 0420 | 1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni  Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.  Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito. |
| 0430 | 1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del regolamento (UE) n. 575/2013  Possesso di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.  L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1. |
| 0440 | 1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA1 "Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1". L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1. |
| 0450 | 1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %  Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le partecipazioni qualificate sono definite come il "possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa".  In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, le partecipazioni qualificate possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
| 0460 | 1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %  Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalate in questa voce. |
| 0470 | 1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce. |
| 0471 | 1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013  In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, le posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
| 0472 | 1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %  Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. |
| 0480 | 1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal CET1.  Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3). |
| 0490 | 1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee), che ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 575/2013 deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento. |
| 0500 | 1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i); Articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 2, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.  Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0510 | 1.1.1.25 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %  Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette, indirette e sintetiche detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0511 | 1.1.1.25.1 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
| 0512 | 1.1.1.25.2 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee |
| 0513 | 1.1.1.25A (-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate  Articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0514 | 1.1.1.25B (-) Riduzioni degli impegni di valore minimo  Articolo 36, paragrafo 1, lettera n), e articolo 132 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0515 | 1.1.1.25C (-) Altri tributi prevedibili  Articolo 36, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013  Tributi relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibili al momento del loro calcolo diversi dai tributi già considerati in una delle altre righe che riportano elementi del capitale primario di classe 1 mediante la riduzione dell'importo dell'elemento CET1 in questione. |
| 0520 | 1.1.1.26 Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1  Articoli da 469 a 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013  Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0524 | 1.1.1.27 (-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo aggiuntivo dedotto non è riportato in questa riga bensì nella riga 0352. |
| 0529 | 1.1.1.28 Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro  Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione da un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.  Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0530 | 1.1.2 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0540 | 1.1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come AT1  Articolo 51, lettera a), articoli 52, 53 e 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0551 | 1.1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0560 | 1.1.2.1.2 (\*) Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili  Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0571 | 1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente". |
| 0580 | 1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga.  L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di AT1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5. |
| 0590 | 1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 144, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013  Strumenti di AT1 inclusi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
| 0620 | 1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0621 | 1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0622 | 1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti "gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 (AT1) che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti". |
| 0660 | 1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0670 | 1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.  È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0680 | 1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0690 | 1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013  Possesso di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.  L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1. |
| 0700 | 1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c); Articoli 59, 60 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dall'AT1. |
| 0710 | 1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), e articoli 59 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo |
| 0720 | 1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2  Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA1 "Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2" (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)". |
| 0730 | 1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1  Articoli 472, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0740 | 1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)  Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.  Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo. |
| 0744 | 1.1.2.11 (-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0748 | 1.1.2.12 Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro  Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione da un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.  Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 al calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento). |
| 0750 | 1.2 CAPITALE DI CLASSE 2  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0760 | 1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come T2  Articolo 62, lettera a), articoli da 63a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0771 | 1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente  Articolo 62, lettera a), articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati che soddisfano i criteri di ammissibilità. |
| 0780 | 1.2.1.2 (\*) Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili  Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.  L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati. |
| 0791 | 1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013  Il "sovrapprezzo azioni" ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli "strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente". |
| 0800 | 1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli strumenti del proprio T2 detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le partecipazioni azionarie incluse come "strumenti di capitale non ammissibili" non sono segnalate in questa riga.  L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.  Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5. |
| 0810 | 1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente  Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013  Strumenti di T2 inclusi nella voce 1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
| 0840 | 1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0841 | 1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0842 | 1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2  Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti "gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti". |
| 0880 | 1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 483, paragrafi 6 e 7, articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0890 | 1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2  Articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.  È compreso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0900 | 1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2  Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0910 | 1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB  Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013  Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2. |
| 0920 | 1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato  Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2. |
| 0930 | 1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2  Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013  Possesso di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.  L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3. |
| 0940 | 1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal T2. |
| 0950 | 1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono dedotti integralmente gli strumenti, detenuti dall'ente, di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo |
| 0955 | 1.2.9A (-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili  Articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0960 | 1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2  Articoli 472, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5. |
| 0970 | 1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)  Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.  Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo. |
| 0974 | 1.2.12 (-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0978 | 1.2.13 Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro  Questa riga offre flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione da un elemento del capitale di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.  Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 al calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento). |

1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO  Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0020 | OUTPUT FLOOR S-TREA  Gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio (S-TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 5. Questa colonna si applica solo agli enti che utilizzano modelli interni.  Nelle righe in cui sono utilizzati metodi basati su modelli interni per calcolare l'RWEA, sono segnalati gli importi standardizzati per tali esposizioni.  Nelle righe in cui sono utilizzati metodi standardizzati per calcolare l'RWEA, sono segnalati gli stessi importi di cui alla colonna 0010 per tali esposizioni. |

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | 1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO  Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0020 | 1\* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013  Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0030 | 1\*\* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013  Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0035 | 1\*\*\* di cui: rettifica per l'applicazione della soglia minima  Gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano la differenza tra l'importo di cui alla riga 0010 e l'importo di cui alla riga 0036. L'importo è positivo o uguale a zero. |
| 0036 | 1a IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA  Gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano l'importo del TREA senza soglia minima ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013. |
| 0040 | 1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE  Articolo 92, paragrafo 3, e articolo 92, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | 1.1.1 Metodo standardizzato (SA)  Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali. |
| 0051 | 1.1.1\* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala gli importi aggiuntivi di esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi da 8 a 13, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | 1.1.1.1 Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione  Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 0070 | 1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali  Cfr. il modello CR SA. |
| 0080 | 1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali  Cfr. il modello CR SA. |
| 0090 | 1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico  Cfr. il modello CR SA. |
| 0100 | 1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo  Cfr. il modello CR SA. |
| 0110 | 1.1.1.1.05 Organizzazioni internazionali  Cfr. il modello CR SA. |
| 0120 | 1.1.1.1.06 Enti  Cfr. il modello CR SA. |
| 0125 | 1.1.1.1.07a Imprese - Altro  Cfr. il modello CR SA. |
| 0131 | 1.1.1.1.07b Imprese — Finanziamenti specializzati  Cfr. il modello CR SA. |
| 0140 | 1.1.1.1.08 Al dettaglio  Cfr. il modello CR SA. |
| 0150 | 1.1.1.1.09 Garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC  Cfr. il modello CR SA. |
| 0151 | 1.1.1.1.09.1 garantite da ipoteche su beni immobili residenziali — non IPRE (garantite)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0152 | 1.1.1.1.09.2 garantite da ipoteche su beni immobili residenziali — non IPRE (non garantite)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0153 | 1.1.1.1.09.3 garantite da ipoteche su beni immobili residenziali — altro — non IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0154 | 1.1.1.1.09.4 garantite da ipoteche su beni immobili residenziali — IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0155 | 1.1.1.1.09.5 garantite da ipoteche su beni immobili residenziali — altro — IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0156 | 1.1.1.1.09.6 garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali — non IPRE (garantite)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0157 | 1.1.1.1.09.7 garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali — non IPRE (non garantite)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0158 | 1.1.1.1.09.8 garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali — altro — non IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0159 | 1.1.1.1.09.9 garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali — IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0900 | 1.1.1.1.09.9a garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali — altro — IPRE  Cfr. il modello CR SA. |
| 0910 | 1.1.1.1.09.9b Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0160 | 1.1.1.1.10 Esposizioni in stato di default  Cfr. il modello CR SA. |
|  |  |
| 0171 | 1.1.1.1.11a Esposizioni da debito subordinato  Cfr. il modello CR SA. |
| 0180 | 1.1.1.1.12 Obbligazioni garantite  Cfr. il modello CR SA. |
| 0190 | 1.1.1.1.13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine  Cfr. il modello CR SA. |
| 0200 | 1.1.1.1.14 Organismi di investimento collettivo (OIC)  Cfr. il modello CR SA. |
| 0210 | 1.1.1.1.15 Strumenti di capitale  Cfr. il modello CR SA. |
| 0211 | 1.1.1.1.16 Altre posizioni  Cfr. il modello CR SA. |
| 0212 | 1.1.1.1.16.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali  L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 113, paragrafo 5, di tale regolamento. |
| 0240 | 1.1.2 Metodo basato sui rating interni (IRB) |
| 0241 | 1.1.2\* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala gli importi aggiuntivi di esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa notifica all'ABE conformemente all'articolo 164, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0242 | 1.1.2\*\* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala gli importi aggiuntivi di esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi fissati dalle autorità competenti previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi da 8 a 13, del regolamento (UE) n. 575/2013, che si ricollegano ai limiti del valore di mercato ammissibile delle garanzie reali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento. |
| 0250 | 1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione  Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito (CCF)). |
| 0260 | 1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0261 | 1.1.2.1.01a Amministrazioni regionali o autorità locali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0262 | 1.1.2.1.01b Organismi del settore pubblico  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0270 | 1.1.2.1.02 Enti  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0290 | 1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0295 | 1.1.2.1.04a Imprese - crediti acquistati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0300 | 1.1.2.1.05 Imprese — Altro  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0305 | 1.1.2.1.06\* Voce per memoria: imprese — grandi imprese  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0306 | 1.1.2.1.06\*\* Voce per memoria: imprese — PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0310 | 1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione  Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito). |
| 0320 | 1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0325 | 1.1.2.2.01a Amministrazioni regionali o autorità locali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0326 | 1.1.2.2.01b Organismi del settore pubblico  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0350 | 1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0355 | 1.1.2.2.04a Imprese - crediti acquistati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0360 | 1.1.2.2.05 Imprese — Altro  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0415 | 1.1.2.2.05a\* Voce per memoria: imprese — grandi imprese  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0416 | 1.1.2.2.05a\*\* Voce per memoria: imprese — PMI  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0371 | 1.1.2.2.06 Al dettaglio - garantiti da immobili residenziali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0390 | 1.1.2.2.08 Al dettaglio — Rotative qualificate  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0395 | 1.1.2.2.08a Al dettaglio - crediti acquistati  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0401 | 1.1.2.2.09 Al dettaglio — altro  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0405 | 1.1.2.2.09.01 di cui: garantiti da immobili non residenziali  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0411 | 1.1.2.2.11\* Voce per memoria: al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI |
| 0412 | 1.1.2.2.11\*\* Voce per memoria: al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI |
| 0413 | 1.1.2.2.11\*\*\* Voce per memoria: al dettaglio — altre PMI |
| 0414 | 1.1.2.2.11\*\*\*\* Voce per memoria: al dettaglio — Altre non PMI |
| 0420 | 1.1.2.3 Strumenti di capitale in base al metodo IRB  Cfr. il modello CR EQU IRB. |
| 0425 | 1.1.2.4 Organismi di investimento collettivo (OIC)  Cfr. il modello CR IRB. |
| 0450 | 1.1.2.5 Altre attività diverse da crediti  L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0455 | 1.1.2.5.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali  L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 156 di tale regolamento. |
| 0460 | 1.1.3 Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP  Articoli 307, 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0470 | 1.1.4 Posizioni verso la cartolarizzazione  Cfr. il modello CR SEC. |
| 0490 | 1.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA  Articolo 92, paragrafo 3, e articolo 92, paragrafo 4, lettera ca), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0500 | 1.2.1 Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione  Cfr. il modello CR SETT. |
| 0510 | 1.2.2 Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione  Cfr. il modello CR SETT. |
| 0520 | 1.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA AL RISCHIO DI MERCATO  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0530 | 1.3.1 Importo dell'esposizione al rischio per le attività soggette al rischio di mercato calcolato da soggetti che applicano esclusivamente il metodo standardizzato semplificato (SSA) |
| 0540 | 1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati  Modello MKR SA TDI a livello di valute totali. |
| 0550 | 1.3.1.2 Strumenti di capitale  Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali. |
| 0555 | 1.3.1.3 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC  Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento (UE). Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.  Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.  Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5. |
| 0556 | 1.3.1.3.\* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati  Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse. |
| 0557 | 1.3.1.3.\*\* OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti  Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note. |
| 0560 | 1.3.1.4 Cambio  Cfr. il modello MKR SA FX. |
| 0570 | 1.3.1.5 Merci  Cfr. il modello MKR SA COM. |
| 0580 | 1.3.2 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)  Cfr. il modello MKR IM.   |  | | --- | | **Testo esplicativo a fini di consultazione**  Questa riga sarà soppressa quando l'attuale metodo dei modelli interni non potrà più essere utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. | |
| 0581 | 1.3.3 Importo dell'esposizione al rischio in bilancio e fuori bilancio soggetto al rischio di mercato di soggetti che applicano esclusivamente il metodo standardizzato alternativo (ASA)  Cfr. il modello MKR ASA SUM. |
| 0585 | 1.3.4 Importo dell'esposizione al rischio in bilancio e fuori bilancio soggetto al rischio di mercato di soggetti che applicano esclusivamente il metodo alternativo dei modelli interni (AIMA) o una combinazione di AIMA e ASA  Cfr. il modello MKR AIMA SUM. |
| 0589 | 1.3\* IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER RICLASSIFICAZIONI TRA PORTAFOGLIO NON DI NEGOZIAZIONE E PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  Cfr. il modello MOV |
| 0590 | 1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)  Articolo 92, paragrafo 3, e articolo 92, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013  Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013, questo elemento è pari a zero. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 0630 | 1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI  Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le imprese di investimento di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.  Le imprese di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano secondo le seguenti modalità:  - un importo pari a zero nei casi in cui l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento;  - il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, se il secondo è maggiore del primo. |
| 0640 | 1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)  Articolo 92, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013  Cfr. il modello CVA. |
| 0655 | 1.6.4 Metodo standardizzato (SA)  Articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0665 | 1.6.5 Metodo di base integrale (F-BA)  Articolo 384, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0666 | 1.6.6 Metodo di base ridotto (R-BA)  Articolo 384, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0675 | 1.6.7 Metodo semplificato  Articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0676 | 1.6.8 Trattamento semplificato per le posizioni in derivati di OIC  Articolo 132 bis, paragrafo 3, articolo 152, paragrafo 3, e articolo 325 undecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0680 | 1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0690 | 1.8 IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI  Articoli 3, 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 e importi dell'esposizione a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.  Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:  i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013;  gli importi aggiuntivi di esposizione al rischio dovuti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli. |
| 0710 | 1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0720 | 1.8.2\* di cui: requisiti per le grandi esposizioni  Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0730 | 1.8.2\*\* di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali  Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0740 | 1.8.2\*\*\* di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario  Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0750 | 1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0755 | 1.8.3a di cui: RWEA supplementare per il rischio di mercato imposto dall'autorità di vigilanza sulla base dell'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE  Articolo 101 della direttiva 2013/36/UE e misure nazionali di attuazione di tale articolo. |
| 0760 | 1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013  Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è 30). |
| 0770 | 1.8.4\* di cui: RWEA supplementare per il rischio di mercato  Compresi tra l'altro i "rischi non presenti nel motore del modello". |
| 0780 | 1.8.5 di cui: importo transitorio dell'esposizione al rischio derivante dalle cripto-attività dovuto all'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/20133  Cfr. il modello CRYPTO. |

1.4 C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 0010 | 1 Coefficiente di capitale primario di classe 1  Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
| 0020 | 2 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1  Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 0030 | 3 Coefficiente di capitale di classe 1  Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
| 0040 | 4 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1  Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 0050 | 5 Coefficiente di capitale totale  Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
| 0060 | 6 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale  Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti. |
| 0070 | 7 Coefficiente di capitale CET1 considerando il TREA senza soglia minima  Il coefficiente di capitale CET1 quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | 8 Coefficiente di capitale T1 considerando il TREA senza soglia minima  Il coefficiente di capitale T1 quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | 9 Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima  Il coefficiente di capitale totale quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | 13 Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)  La somma di i) e ii) come segue:  il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;  i requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono determinati conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza *(EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL))*.  Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nelle sezioni 7.4 e 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.  Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).  Se l'ente è vincolato dall'output floor, i dati segnalati rappresentano il TSCR necessario per soddisfare i requisiti alla data di riferimento, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 104 bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE. |
| 0140 | 13\* TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 2. la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.   Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).  Se l'ente è vincolato dall'output floor, i dati segnalati rappresentano il TSCR necessario per soddisfare i requisiti alla data di riferimento, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 104 bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE. |
| 0150 | 13\*\* TSCR: da costituire con capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 2. la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.   Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).  Se l'ente è vincolato dall'output floor, i dati segnalati rappresentano il TSCR necessario per soddisfare i requisiti alla data di riferimento, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 104 bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE. |
| 0151 | 13a Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) senza massimale di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE  Articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.  Per gli enti vincolati dall'output floor, il coefficiente TSCR senza il massimale temporaneo di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0152 | 13a \* TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)  Articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.  Per gli enti vincolati dall'output floor, il coefficiente TSCR senza il massimale temporaneo di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0153 | 13a\*\* TSCR: costituito da capitale di classe 1  Articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.  Per gli enti vincolati dall'output floor, il coefficiente TSCR senza il massimale temporaneo di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. |
| 0160 | 14 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR di cui alla riga 0130; 2. nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.   Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0170 | 14\* OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0140; 2. nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.   Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0180 | 14\*\* OCR: da costituire con capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0150; 2. nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.   Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0190 | 15 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR di cui alla riga 160; 2. se del caso, gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati dall'autorità competente (orientamenti del pilastro 2 — P2G) di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono definiti conformemente alla sezione 7.7.1 degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.   Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0200 | 15\* OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0170; 2. ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.   Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0210 | 15\*\* OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0180; 2. ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.   Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i). |
| 0220 | Eccedenza (+)/Carenza (−) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE  Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %) e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE – esclusi i fondi propri aggiuntivi necessari per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva a norma del paragrafo 3 di tale articolo – nella misura in cui il requisito di cui all'articolo 104 bis di tale direttiva deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1. Se un ente deve utilizzare il proprio capitale primario di classe 1 per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e/o c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE oltre la misura in cui il secondo deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1, l'eccedenza o la carenza segnalata ne tiene conto.  Questo importo riflette il capitale primario di classe 1 disponibile per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale e altri requisiti. |
| 0330 | **Coefficiente di capitale CET1 in caso di piena applicazione (fully loaded)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465 di tale regolamento |
| 0340 | **Coefficiente di capitale T1 in caso di piena applicazione (fully loaded)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465 di tale regolamento |
| 0350 | **Coefficiente di capitale totale in caso di piena applicazione (fully loaded)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465 di tale regolamento |
| 0360 | **Coefficiente di capitale CET1 senza l'applicazione delle disposizioni transitorie per l'output floor S-TREA (articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, di tale regolamento |
| 0370 | **Coefficiente di capitale T1 senza l'applicazione delle disposizioni transitorie per l'output floor S-TREA (articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, di tale regolamento |
| 0380 | **Coefficiente di capitale totale senza l'applicazione delle disposizioni transitorie per l'output floor S-TREA (articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)**  Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare l'articolo 465, paragrafi 3, 4, 5 e 7, di tale regolamento |

1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 0010 | 1. Totale delle attività fiscali differite  L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
| 0020 | 1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura  Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio. |
| 0030 | 1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1). |
| 0040 | 1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | 2 Totale delle passività fiscali differite  L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione. |
| 0060 | 2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura  Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, alle voci 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1. |
| 0070 | 2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura  Articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | 2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013  Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | 2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013  Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0093 | 2A Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali  Articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; l'importo indicato è quello precedente all'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio. |
| 0096 | 2B Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %  Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento, tenendo conto dell'effetto dell'articolo 470 e dell'articolo 478, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio. |
| 0097 | 2C Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %  Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 470, e all'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 472, paragrafo 5, di tale regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio. |
| 0901 | 2W Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1  Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. |
| 0905 | 2Y Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili  L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come patrimonio netto in base al principio contabile applicabile. |
| 0906 | 2Z Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività in base ai principi contabili applicabili  L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come passività in base al principio contabile applicabile. |
| 0100 | 3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0110 | 3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese  Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0120 | 3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche  Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0130 | 3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche  Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0131 | 3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri  Articoli 34, 110 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0140 | 3.2 Perdite attese totali ammissibili  Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default. |
| 0145 | 4 Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB  Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0150 | 4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga  Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. |
| 0155 | 4.2 Perdite attese totali ammissibili  Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default. |
| 0160 | 5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2  Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013  Conformemente all'articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti che applicano il metodo IRB l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.  L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
| 0170 | 6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2  Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.  L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali. |
| 0180 | 7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2  Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Conformemente all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.  L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale. |
| 0190 | 8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %. |
| 0200 | 9 Soglia del 10 % del CET1  Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica la soglia del 10 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.  L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %. |
| 0210 | 10 Soglia del 17,65 % del CET1  Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica la soglia del 17,65 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.  La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e escluso qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie. |
| 0225 | 11 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario  Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0230 | 12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0240 | 12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0250 | 12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articoli 44, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;  b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e  c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0260 | 12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0270 | 12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0280 | 12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0290 | 12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0291 | 12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0292 | 12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0293 | 12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0300 | 13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0310 | 13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articoli 58, 59 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0320 | 13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0330 | 13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0340 | 13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0350 | 13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0360 | 13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0361 | 13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0362 | 13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0363 | 13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0370 | 14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0380 | 14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0390 | 14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0400 | 14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0410 | 14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0420 | 14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0430 | 14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0431 | 14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0432 | 14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0433 | 14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0440 | 15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0450 | 15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0460 | 15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;  b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e  c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0470 | 15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0480 | 15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0490 | 15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0500 | 15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0501 | 15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0502 | 15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0503 | 15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0504 | Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo - soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %  Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo degli investimenti significativi nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario che non sono dedotti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento.  L'importo indicato è quello degli investimenti significativi precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio. |
| 0510 | 16 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0520 | 16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0530 | 16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0540 | 16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0550 | 16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0560 | 16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0570 | 16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0571 | 16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0572 | 16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0573 | 16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0580 | 17 Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte  Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0590 | 17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0600 | 17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013  Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:  a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e  b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0610 | 17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra  Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0620 | 17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0630 | 17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.  Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0640 | 17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0641 | 17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0642 | 17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0643 | 17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno. |
| 0650 | 18 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell'ente  Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0660 | 19 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente  Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0670 | 20 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell'ente  Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0680 | 21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1. |
| 0690 | 22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1. |
| 0700 | 23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1. |
| 0710 | 24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1. |
| 0720 | 25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1. |
| 0730 | 26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea  Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.  Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1. |
| 0740 | 27 Requisito combinato di riserva di capitale  Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE |
| 0750 | Riserva di conservazione del capitale  Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE  Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa riga è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile. |
| 0760 | Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro  Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013  In questa riga è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0770 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente  Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0780 | Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico  Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0800 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale  Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0810 | Riserva di altri enti a rilevanza sistemica  Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0820 | 28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro  Articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE  Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, l'importo di tali requisiti aggiuntivi di fondi propri è segnalato in questa riga. |
| 0830 | 29 Capitale iniziale  Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE e articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0840 | 30 Fondi propri basati sulle spese fisse generali  Articolo 95, paragrafo 2, lettera b), articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo segnalato è il requisito di fondi propri risultante dall'applicazione dei suddetti articoli. |
| 0850 | 31 Esposizioni originarie non nazionali  Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.  Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.  In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata. |
| 0860 | 32 Esposizioni originarie totali  Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.  Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.  In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata. |
| 0870 | 33 RETTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE TRANSITORIO  Per gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica per l'applicazione della soglia minima senza l'applicazione del massimale transitorio di cui all'articolo 465, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013. |
| 0880 | 34 RETTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE TRANSITORIO  Per gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica per l'applicazione della soglia minima dopo l'applicazione del massimale transitorio di cui all'articolo 465, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013. |
| 0890 | 35 RETTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA APPLICATA PIENAMENTE (FULLY LOADED)  Per gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica per l'applicazione della soglia minima senza l'applicazione di tutte le disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 del regolamento n. 575/2013. |
| 0900 | 36 Output floor applicato (%)  L'output floor, espresso in percentuale, applicato dalla banca nel calcolo del valore della rettifica per l'applicazione della soglia minima:  il fattore "x" a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e dell'articolo 465, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

1.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)

1.6.1 Osservazioni di carattere generale

16. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

17. Il modello CA5 è strutturato come segue:

a) il modello CA5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questo modello sono presentati come "aggiustamenti" delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b) il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

18. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 0050 la percentuale applicabile e nella colonna 0060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

19. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie previste nella parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.

20. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2. C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

21. Gli enti segnalano nel modello CA5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, di tale regolamento.

22. Gli enti segnalano nelle righe da 0060 a 0065 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. I dati da segnalare nella riga 0060 del modello CA5.1 riflettono le disposizioni transitorie incluse nel regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile fino al 26 giugno 2019 e possono essere ricavati dalle rispettive sezioni del modello CA5.2. Le righe da 0061 a 0065 riportano l'effetto delle disposizioni transitorie degli articoli 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

23. Gli enti segnalano nelle righe da 0070 a 0092 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013).

24. Dalla riga 0100 in avanti gli enti segnalano le informazioni sull'effetto delle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni, i filtri e le deduzioni aggiuntivi e l'IFRS 9.

25. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 0010 | Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 |
| 0020 | Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1 |
| 0030 | Aggiustamenti del capitale di classe 2 |
| 0040 | Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio  La colonna 0040 indica gli importi pertinenti che adeguano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell'applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo significa che gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.  Mentre le colonne da 0010 a 0030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 0040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria. |
| 0050 | Percentuale applicabile |
| 0060 | Importo ammissibile senza disposizioni transitorie  Questa colonna indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | |
| 0010 | 1. Aggiustamenti totali  In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
| 0020 | 1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering  Articoli da 483 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013  In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale. |
| 0060 | 1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato  Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 del modello CA5.2. |
| 0061 | 1.1.3 Strumenti emessi tramite società veicolo  Articolo 494 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0062 | 1.1.4 Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting  Articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r), di tale regolamento o all'articolo 63, lettere n), o) e p), di tale regolamento, a seconda dei casi.  Nel caso degli strumenti di classe 2 ammissibili a norma dell'articolo 494 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le disposizioni di ammortamento di cui all'articolo 64 di tale regolamento. |
| 0063 | 1.1.4.1\* di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE  Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera p), o all'articolo 63, lettera n), di tale regolamento, a seconda dei casi.  Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere q) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere o) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi. |
| 0064 | 1.1.4.2\* di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE  Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera q), e articolo 63, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera q), o all'articolo 63, lettera o), di tale regolamento, a seconda dei casi.  Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi. |
| 0065 | 1.1.4.3\* di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting  Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera r), e articolo 63, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera r), o all'articolo 63, lettera p), di tale regolamento, a seconda dei casi.  Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o q), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o o), di tale regolamento, a seconda dei casi. |
| 0070 | 1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti  Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato. |
| 0080 | 1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza  Articolo 479 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente. |
| 0090 | 1.2.2 Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati  Articoli 84 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 0091 | 1.2.3 Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati  Articoli 85 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 0092 | 1.2.4 Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati  Articoli 87 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie. |
| 0100 | 1.3 Altri aggiustamenti transitori  Articoli da 468 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano. |
| 0111 | 1.3.1.6 Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico  Articolo 468 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0112 | 1.3.1.6.1 di cui: importo A  L'importo A, calcolato secondo la formula di cui all'articolo 468, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0140 | 1.3.2 Deduzioni  Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni. |
| 0170 | 1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013  Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.  Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: importo complessivo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0380 | 1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo  Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: articolo 470, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0385 | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee  Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013  Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0425 | 1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1  Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0430 | 1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi  Articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.  Conformemente all'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due. |

1.6.3 C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

26. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013).

1.6.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 0010 | Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni  Articolo 484, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013  Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni. |
| 0020 | Base per il calcolo del limite  Articolo 486, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0030 | Percentuale applicabile  Articolo 486, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | Limite  Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | (-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering  Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060 | Importo totale soggetto alla clausola grandfathering  L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA5.1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | |
| 0010 | 1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE  Articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0020 | 2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 484, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0030 | 2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso  Articolo 484, paragrafo 4, e articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0040 | 2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | 2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0060 | 2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0070 | 2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0080 | 2.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 487, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0090 | 3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013  Articolo 484, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0100 | 3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso  Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0110 | 3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0120 | 3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0130 | 3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0140 | 3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva  Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni. |
| 0150 | 3.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering  Articolo 487, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2. |

1. Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). [↑](#footnote-ref-1)